

Torino, 22 giugno 2024

In data 22 giugno 2024, alle ore 15,
si sono riuniti a Torino, in corso
San Maurizio 7, i seguenti soci:

- Fulvio Bonfiglietti
- Lucia Bombaci
- Giovanni Sangiulietti
- Sabina Lescari
- Mauro Ozzello
- Sonia Reddavioli

In riunione straordinaria per la
modifica dello statuto dell'associazione
MALAR TRUST, in seconda convocazione
come previsto dallo statuto, art. 10, e
come da convocazione inviata agli
associati in data 3 giugno 2024
per deliberare sul seguente ordine
del giorno:

- Modifica e approvazione del nuovo
statuto associativo

A ssu me la pre ssolenza del' anem blea
Fulvio Bonfiglietti che propone come
segretario verbalizzante Lucia Bombac
che accetta.

Sono presenti 6 soci su 7 iscritti.
Segue lettura integrale del nuovo
statuto proposto.

Al termine della lettura, segue votazione
per elezione di nuovo.

Il documento viene approvato all'unanimità.
Si conferisce incarico al Presidente di
provvedere alla registrazione del nuovo
statuto, unitamente al presente verbale,
presso l'Agenzia delle Entrate ed. fare
richiesta di iscrizione al Registro Unico Nazionali
del Terzo Settore nella sezione corrispondente
alla categoria ITS individuale.

Al termine della discussione, il Presidente
di chiede consiglio l'esame dell'ordine del
giorno



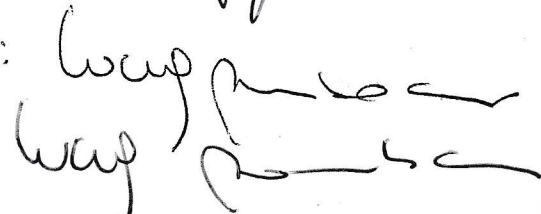
LUG. 2024

Registrato a Saluzzo addì 11 LUG. 2024
al N. 750 Serie 3

ESENTE

FIRMA SU DELEGA DEL
DIRETTORE PROVINCIALE
Maria Teresa Castaldo

Il Presidente: 
FB

Il segretario: 
L. Bombac

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE MALAR TRUST

AVENTE LA FORMA GIURIDICA DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Art. 1 – Costituzione

1. È costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del terzo Settore" e ss.mm.ii. l'Associazione di Volontariato "Malar Trust".
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ODV a seguito dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede legale in Demonte – CN – 12014, via Martiri della libertà, 1.

1. Il Consiglio direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede legale nell'ambito della stessa città o di altre città.
2. Il trasferimento della sede legale dovrà essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'Associazione è iscritta.

Art. 3 – Durata

1. La durata della presente Associazione è stabilita a tempo indeterminato.
2. L'eventuale cessazione dell'Associazione verrà deliberata in sede di Assemblea straordinaria con la maggioranza qualificata dei soci prevista dall'Art. 14

Art. 4 – Scopi e finalità

1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica.
2. È costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale senza scopo di lucro, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale in favore di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
3. L'Associazione persegue le proprie finalità generali raccogliendo in Italia e all'estero donazioni da destinare a progetti volti a favorire istruzione, educazione e assistenza sociale e sanitaria di persone e comunità svantaggiate.
4. Le attività dell'Associazione si ispirano al principio generale di redistribuzione del reddito come mezzo per garantire a ogni essere umano uno stile di vita dignitoso e si prefiggono lo scopo di:

- combattere la povertà
- promuovere l'educazione
- favorire l'autonomia delle donne
- migliorare le condizioni sanitarie
- aiutare gli emarginati
- ridurre il degrado sociale
- creare occasioni di sviluppo

Art. 5 – Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 4 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - N - Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
 - U - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.Lgs 117/2017;
 - K - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - I - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs 117/2017;
2. Nello specifico, a titolo esemplificativo L'Associazione intende svolgere:
 - creazione di centri di accoglienza diurna per bambini in condizioni economiche disagiate che forniscano attività di doposcuola con insegnanti di supporto, insegnamento della lingua inglese e attività ludico-sportive e ricreative varie;
 - attività di supporto economico alle strutture scolastiche pubbliche più bisognose attraverso la fornitura di energia elettrica e acqua potabile, la costruzione di servizi igienici, l'acquisto di materiale didattico e sportivo, la ristrutturazione degli edifici;
 - elargizione di borse di studio per studenti indigenti;
 - assistenza sociale e socio-sanitaria gratuita in collaborazione con strutture ospedaliere locali, private e non; promozione di programmi di vaccinazione infantile e campi sanitari presso i villaggi più poveri;
 - assistenza agli anziani bisognosi attraverso la creazione di mense e strutture di accoglienza;
 - sostegno a persone con disabilità;
 - individuazione e risoluzione di interventi una-tantum per situazioni di particolare disagio sociale o economico su segnalazione di corrispondenti o associazioni locali;
 - supporto a strutture locali in difesa dei diritti civili, in particolare di donne e minori.
3. L'Associazione, per il perseguimento delle finalità sopra indicate, potrà inoltre:
 - stringere accordi con altre associazioni o terzi in genere, in Italia e all'estero, nonché trasferire la propria sede o aprire sedi secondarie in Italia o all'estero;
 - compiere ogni operazione economica e di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario ritenuta utile, necessaria e pertinente per il miglior raggiungimento dei propri fini;
 - attuare operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia;
 - svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali;
 - svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e in conformità al disposto legislativo.
4. Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e sono rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 6 – Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
 - Beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
 - Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
 - Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - contributi ed elargizioni degli aderenti (es. quote di iscrizione, quota annuale, ecc.);
 - contributi di privati;
 - contributi di enti pubblici e privati;
 - rendite patrimoniali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.);
 - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
 - attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.
3. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Bilancio o rendiconto

1. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio o rendiconto ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile.
3. Il bilancio consuntivo o rendiconto è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 10 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 8 – Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato.
2. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche - in numero non inferiore a sette - che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
3. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dall'Assemblea ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ente.
4. Sono pertanto soci coloro che ne fanno richiesta scritta, accettando il presente statuto, la cui domanda di adesione è accolta dall'Assemblea.
5. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.

6. L'eventuale rigetto dell'istanza deve essere sempre motivato e comunicato all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione. È ammesso ricorso all'assemblea dei soci entro 60 giorni dalla data del rigetto.
7. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Assemblea che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione.
8. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.
9. Il presente statuto esclude ogni forma di partecipazione temporanea alla vita sociale dell'Associazione.
10. La qualità di socio è intrasmissibile.

Art. 9 - Diritti e obblighi dei soci

1. I soci hanno diritto di:

- partecipare alle assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale);
- votare direttamente o per delega alle assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'istituzione;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento.

2. I soci sono obbligati a:

- rispettare le norme del presente statuto;
- pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare nei modi e nei tempi concordati la propria opera secondo i fini dell'ente stesso.

Art. 10 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio viene meno in seguito a:

- rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Presidente;
- mancato versamento della quota associativa, trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto;
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- indegnità deliberata dall'Assemblea.

2. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo ed è operativa dalla data di iscrizione al Libro Soci. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
3. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
4. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
5. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione che dovrà essere mandata mediante raccomandata R/R.

Art. 11 – Organi

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Organo di controllo (eventuale);
- Organo di revisione (eventuale).

Art. 12 – Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
3. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.
4. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica, con un minimo di 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
5. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei soci.
6. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
7. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.
8. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale di Associazione.
9. Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.
10. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 14.

Art. 13 – Assemblea ordinaria dei soci

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo.
2. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
3. L'Assemblea ordinaria:
 - elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - approva il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
 - approva il bilancio o rendiconto e la relazione di missione (se redatta) ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera sulle domande di adesione dei nuovi soci;

- delibera sulla quota associativa annuale, di iscrizione e sugli eventuali contributi straordinari;
 - delibera sull'esclusione dei soci;
 - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo e attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'Associazione; (se previsto)
 - nomina e revoca l'organo di controllo (se previsto).
 - Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
4. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Segretario.
 5. Ogni associato ha diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione, entro 15 giorni dalla richiesta.

Art. 14 - Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 12.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 15 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 5 consiglieri scelti tra i soci, rieleggibili fino a un massimo di tre mandati consecutivi salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due dei componenti.
3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica, con un minimo di 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci. In questo caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui sopra, alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venticinque giorni dalla convocazione.
5. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.
6. In particolare, esso svolge le seguenti attività:
 - elegge il Presidente;
 - assume il personale;
 - nomina il segretario;
 - attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - redige e presenta all'Assemblea il bilancio o rendiconto e la relazione di missione (se redatta) ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
 - delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 22 dello Statuto;

- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
 - sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali per gli associati e gli eventuali contributi straordinari.
7. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
 8. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
 9. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
 10. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 9 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 16 – Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei propri componenti.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire e chiudere conti correnti e compiere qualsiasi operazione bancaria per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
3. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati per ratifica dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
4. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età ovvero possono essere delegate in toto o in parte ad uno o più consiglieri, in via transitoria o permanente.

Art. 17 – Segretario

1. Il Segretario supporta il Presidente e ha i seguenti compiti:
 - predispone la tenuta e l'aggiornamento del libro dei soci;
 - disbriga la corrispondenza;
 - redige e conserva i verbali delle riunioni degli organi collegiali;
 - prepara lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di aprile;
 - prepara lo schema del progetto del bilancio consuntivo o rendiconto, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di febbraio.
 - è tenuto alla conservazione della documentazione dei registri e della contabilità dell'Associazione;
 - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 18 – Organo di controllo

1. L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
3. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19 – Organo di Revisione legale dei conti

1. È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 20 - Durata delle cariche

1. Le cariche sociali hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.
2. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

Art. 21 - Quota sociale

1. L'Assemblea provvede a stabilire la quota di iscrizione e la quota associativa a carico dei soci.
2. La quota associativa:
 - è annuale;
 - non è frazionabile;
 - non è ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
3. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
4. Le quote associative annuali devono essere versate entro il termine dell'approvazione del rendiconto annuale.

Art. 22 – Volontari

1. Le attività di cui all'Art. 5 comma 1 e 2, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte prevalentemente a favore di terzi e effettuate tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
3. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.). Sono in ogni caso vietati i rimborsi di tipo forfettario.
4. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
5. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
6. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

Art. 23 - Modifiche allo statuto

1. Le proposte di modificazione allo statuto e dell'atto costitutivo possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un terzo dei soci.
2. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria come da Art 14.

Art. 24 – Scioglimento

1. 'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.
2. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
3. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto - previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017) e salva diversa destinazione imposta dalla legge - ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
4. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.
5. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
6. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 25 - Norma di rinvio

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

FB fgl e A

Wag p e h e